confetra



Roma, 2 maggio 2000

CIRCOLARE N. 63/2000

OGGETTO: DOGANE - SANZIONE SUI RITARDATI PAGAMENTI - D.LGVO 30.3.2000, N.99, SU G.U. N.96 DEL 26.4.2000.

Come preannunciato, il decreto delegato indicato in oggetto ha abrogato con effetto retroattivo a decorrere dall'1 aprile 1998 la sanzione del 30 per cento sui ritardi nel pagamento dei diritti doganali tramite l'istituto del periodico e differito.

In base alle nuove disposizioni, modificative dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/97, per i ritardati versamenti riguardanti debiti tributari assistiti integralmente da garanzie reali o personali (come appunto il periodico e differito doganale) la sanzione applicabile è pari allo 0,25 per cento del debito per ciascun giorno di ritardo, fino a un massimo di 15 giorni di ritardo.

Dopo il quindicesimo giorno, non è chiaro se scatta subito la normale sanzione del 30 per cento, ovvero se il richiamo all'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 comma 1 lettera a del d.lgvo 472/97) ora contenuto nelle disposizioni modificative consenta di applicare la sanzione pari ad un ottavo del 30 per cento (3,75 per cento fisso) per gli ulteriori giorni di ritardo fino al trentesimo. Su questo specifico aspetto è necessario attendere i relativi chiarimenti ministeriali.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.48/2000 FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2000, n.99

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.96 del 26 aprile 2000

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; omissis

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Norme integrative e correttive della riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

- 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n.203, sono apportate le seguenti modificazioni: omissis
- e) nell'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo".

omissis

Art. 4.

Decorrenza

- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1º aprile 1998, salvo quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica N O T E omissis
Note dell'Art. 2 omissis

"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; omissis